



**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE E PULIZIE DELLE AREE ESTERNE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA'
DEL COMUNE DI MILANO GESTITI DA MILANOSPORT S.S.D. S.p.A.**

REP. 117/2026 - CIG: BC9264F446

SOMMARIO

SEZIONE 1	4
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO - SEDI	4
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO	5
ART. 1.6 – ONERI	7
ART. 1.7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	7
ART. 1.8 – ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	8
ART. 1.9 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO	8
ART. 1.10 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DI CUI AL D.M. 29 GENNAIO 2021 E S.M.I.	17
ART. 1.10.1 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI	18
ART. 1.11 – PRODOTTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO	23
ART. 1.12 – CLAUSOLA SOCIALE	25
ART. 1.13 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	25
SEZIONE 2	26
DISCIPLINA CONTRATTUALE	26
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	26
ART. 2.2 – CONTRATTO IN PARTE A CORPO E IN PARTE A MISURA	26
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	26
ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE	27
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE	27
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE	27
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE	27
ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	27
ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE	27
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE	27
ART. 3.6 – GESTIONE DEI SINISTRI	28
ART. 3.7 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE	28
ART. 3.8 – REFERENTI DELL'APPALTO	30
ART. 3.9 – PERSONALE	30
ART. 3.10 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI	31
ART. 3.11 – SICUREZZA	32
ART. 3.12 – SUBAPPALTO	32
SEZIONE 4	33
DISCIPLINA ECONOMICA	33
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	33
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE	33
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI	33
ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	34
ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'	35
SEZIONE 5	35
GARANZIE	35
ART. 5.1 – GARANZIA DEFINITIVA - APPALTATORE	35
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA	36
SEZIONE 6	37
NORME FINALI	37
ART. 6.1 – RISERVE	37
ART. 6.2 – RISOLUZIONE	37
ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO	38
ART. 6.4 – RECESSO	38

ART. 6.5 – RESPONSABILITA’	39
ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI	39
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE	40
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	40
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE	40
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	40

SEZIONE 1

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

➤ Stazione Appaltante	Milanosport S.S.D. S.p.A.
➤ Appaltatore	l'Operatore Economico Esecutore del Servizio
➤ Capitolato Speciale	il presente documento
➤ Contratto	il contratto stipulato tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore
➤ Prestazione	il Servizio oggetto del presente documento
➤ Codice	il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.
➤ RUP	Responsabile Unico del Progetto
➤ DEC	Direttore Esecuzione Contratto

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale e pulizie delle aree esterne degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano gestiti da Milanospoort S.S.D. S.p.A. - CIG: BC9264F446 - REP. 117/2026, come successivamente dettagliato.

ART. 1.4 – DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO - SEDI

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di pulizia giornaliera e periodica, integrato da interventi di pulizia a fondo durante l'interruzione delle attività necessari per il regolare mantenimento degli Impianti e delle aree in uso, anche esterne, a qualsiasi titolo, della Stazione Appaltante.

Il presente Capitolato descrive le consistenze (Impianti) e le aree esterne di pertinenza all'interno delle quali, secondo le specifiche di seguito indicate, dovranno essere svolte le attività di cui al presente appalto, da effettuarsi con prodotti, materiali, attrezzature, macchinari e personale dell'Appaltatore, come previsto dalla documentazione di gara.

In particolare, gli interventi giornalieri e periodici sono elencati a titolo indicativo e non esaustivo nelle Schede Impianti allegate al presente Capitolato.

Le metrature e le destinazioni d'uso dei locali previste nel presente Capitolato sono da ritenersi indicative al fine della presentazione dell'offerta per il Servizio in appalto.

Le prestazioni del presente appalto consistono nel Servizio di pulizie in parte a corpo (a canone) ed in parte a misura presso i seguenti impianti (sedi):

- 1) Allianz Cloud* (Palazzetto dello sport) – Piazza Stuparich n. 1
- 2) Piscina Arioli Venegoni – Via Arioli Venegoni n. 9
- 3) Piscina Bacone – Via Piccinni n. 8
- 4) Centro Sportivo Cambini Fossati – Via Cambini n. 4
- 5) Centro Sportivo Cappelli – Piazza Caduti del lavoro n. 5
- 6) Piscina Cardellino – Via del Cardellino n. 3
- 7) Piscina Carella-Cantù – Via A. Graf n. 8
- 8) Centro Sportivo Carraro - Via dei Missaglia n. 146
- 9) Centro Sportivo Catozzi - Via Cristoforo Madruzzo n. 3
- 10) Piscina Cozzi ** – Viale Tunisia n. 35
- 11) Uffici Milanospoort S.S.D. S.p.A. (c/o piscina Cozzi 2° piano)** - Viale Tunisia n. 35
- 12) Piscina De Marchi – Via E. De Marchi n. 17
- 13) Centro Sportivo De Nicola - Via De Nicola n. 3

- 14) Piscina Fatebenesorelle – Via Fatebenesorelle n. 7
- 15) Centro Sportivo Iseo - Ripamonti - Via Iseo n. 4-6
- 16) Piscina Iseo – Via Iseo n. 10
- 17) Piscina Mincio – Via Mincio n. 13
- 18) Centro Sportivo Muggiano – Via Muggiano n. 14
- 19) Centro Sportivo Murat – Via Dino Villani n. 2
- 20) Piscina Parri Mengoni - Via Luigi Mengoni n. 5/b
- 21) Piscina Quarto Cagnino – Via Constant n. 15
- 22) Centro Balneare Romano*** – Via Andrea Maria Ampere n. 20
- 23) Piscina Sant'Abbondio – Via Sant'Abbondio n. 12
- 24) Piscina Solari – Via Montevideo n. 20
- 25) Piscina Suzzani – Via Beccali n. 7
- 26) Tensostruttura e Palestra Secondaria – Viale Enrico Elia n. 3
- 27) Velodromo Maspes Vigorelli – Via Arona n. 19
- 28) Centro Tennis Washington – Via Caboto n. 6

*L'Allianz Cloud sarà oggetto di pulizie extra canone e non a canone.

** Impianti oggetto del Servizio sino al 31/07/2027.

*** per il Centro Balneare Romano sono previsti solo 6 mesi su 24 di Servizio a canone.

1. Il servizio di pulizie a corpo riguarda le pulizie, a canone, per ogni singolo impianto (eccezion fatta per l'Allianz Cloud) così articolate:

- Servizi di pulizia a fondo da effettuarsi ad impianto chiuso
- Servizi di pulizie periodiche / giornaliere
- Ripassi di pulizia giornalieri durante l'apertura
- Raccolta rifiuti e relativo conferimento al punto di raccolta
- Pulizia ambienti confinati
- Pulizie della parte esterna degli impianti prospiciente l'ingresso e delle parti pavimentate esterne di pertinenza delle strutture (solarium)
- Spalatura neve e spargimento sale.

2. Il servizio di pulizie a misura riguarda le pulizie extra-canone retribuite al costo orario e secondo necessità.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature, prodotti, macchinari e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, assumendosi il rischio d'impresa.

Il Servizio dovrà essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto n. 51 del 29 gennaio 2021 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante «l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti», pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021, come modificato con Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dovuto per l'esecuzione del Servizio oggetto del presente Capitolato, in parte a corpo (a canone) ed in parte a misura, da sottoporre a ribasso è pari ad € 3.513.201,59 (euro tremilionicinquecentotredicimiladuecentouno/59) oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze non soggetti a ribasso, e risulta così articolato per la durata di 24 (ventiquattro) mesi:
 - a) l'importo per il Servizio di pulizie a canone (a corpo), soggetto a ribasso, è pari ad € 3.350.612,73 (euro tremilionitrecentocinquantamilaseicentododici/73), oltre I.V.A.;
 - b) l'importo stimato presunto per il Servizio di pulizie extra-canone è pari ad € 162.588,85 (euro centosessantaduemilacinquecentottantotto/85) determinato moltiplicando il costo orario per il Servizio di pulizie extra-canone (a misura), soggetto a ribasso, pari ad € 21,70 (euro ventuno/70), oltre I.V.A. per il monte ore stimato presunto di max 6.000 ore;
 - c) gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze non soggetti a ribasso pari ad € 11.665,60 (euro undicimilaseicentosessantacinque/60) oltre I.V.A..

L'importo per il Servizio a corpo, a canone, soggetto a ribasso, risulta determinato dalla somma dei canoni, di seguito indicati, soggetti a ribasso, per ciascuno degli impianti di seguito elencati, per 24 (ventiquattro) mesi:

N.	IMPIANTO	UBICAZIONE	CANONE PER 24 MESI SOGGETTO A RIBASSO
2	Piscina Arioli Venegoni	Via Arioli Venegoni n. 9 – 20153 Milano	€ 148.802,80
3	Piscina Bacone	Via Nicola Piccinni n. 8 – 20131 Milano	€ 213.555,84
4	Centro Sportivo Cambini Fossati	Via Leonardo Cambini n. 4 – 20132 Milano	€ 147.245,39
5	Centro Sportivo Cappelli	Piazza Caduti del lavoro n. 5 – 20141 Milano	€ 41.350,80
6	Piscina Cardellino	Via del Cardellino n. 3 – 20147 Milano	€ 158.195,47
7	Piscina Carella-Cantù	Via Arturo Graf n. 8 – 20157 Milano	€ 133.134,08
8	Centro Sportivo Carraro	Via dei Missaglia n. 146 – 20142 Milano	€ 107.202,77
9	Centro Sportivo Catozzi	Via Cristoforo Madruzzo n. 3 – 20149 Milano	€ 39.210,62
10	Piscina Cozzi	Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano	€ 79.185,52* (P)
11	Uffici Milanosport S.S.D. S.p.A. (c/o piscina Cozzi 1° piano e 2° piano)	Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano	€ 12.191,58* (U)
12	Piscina De Marchi	Via Emilio De Marchi n. 17 – 20125 Milano	€ 125.240,22
13	Centro Sportivo De Nicola	Via Enrico De Nicola n. 3 – 20142 Milano	€ 35.211,14
14	Piscina Fatebenesorelle	Via Fatebenesorelle n. 7 – 20121 Milano	€ 213.568,48
15	Centro Sportivo Iseo - Ripamonti	Via Iseo n. 4-6 – 20161 Milano	€ 103.454,86
16	Piscina Iseo	Via Iseo n. 10 – 20161 Milano	€ 164.391,09
17	Piscina Mincio	Via Mincio n. 13 – 20139 Milano	€ 166.347,13
18	Centro Sportivo Muggiano	Via Muggiano n. 14 – 20152 Milano	€ 40.172,77
19	Centro Sportivo Murat	Via Dino Villani n. 2 – 20159 Milano	€ 186.877,39
20	Piscina Parri Mengoni	Via Luigi Mengoni n. 5/b – 20152 Milano	€ 187.850,92
21	Piscina Quarto Cagnino	Via Benjamin Constant n. 15 – 20153 Milano	€ 91.265,03
22	Centro Balneare Romano	Via Andrea Maria Ampère n. 20 – 20133 Milano	€ 64.628,01**
23	Piscina Sant'Abbondio	Via Sant'Abbondio n. 12 – 20142 Milano	€ 174.016,75
24	Piscina Solari	Via Montevideo n. 20 – 20144 Milano	€ 217.764,04
25	Piscina Suzzani	Via Luigi Beccali n. 7 – 20172 Milano	€ 211.005,16
26	Tensostruttura e Palestra Secondaria	Viale Enrico Elia n. 3 – 20148 Milano	€ 145.864,57
27	Velodromo Maspes Vigorelli	Via Arona n. 19 – 20149 Milano	€ 85.124,89
28	Centro Tennis Washington	Via Sebastiano Caboto n. 6 – 20147 Milano	€ 57.755,40

* Gli impianti così contrassegnati saranno oggetto di pulizia a canone sino al mese di luglio 2027 compreso e non già per l'intera durata contrattuale.

** Per il Centro Balneare Romano sono previsti 6 mesi su 24 di Servizio a canone.

L'importo del servizio di pulizie a canone per ciascun impianto è quello specificato nell'offerta economica resa dall'aggiudicatario.

L'importo contrattuale, determinatosi in base alle risultanze di gara, è compensativo di tutti gli oneri e le prestazioni, comprese tasse, imposte, materiali, prodotti, attrezzature/macchinari, spese generali ed utile di impresa.

Qualsiasi modifica delle modalità esecutive che, nel corso della durata dell'appalto, determinino variazioni economiche e/o quantitative, comunicate per iscritto (o anche oralmente, nel caso di scostamenti minimali rispetto alle previsioni di Capitolato)

dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, non può costituire per quest'ultimo motivo di riserva alcuna od impedimento alla buona esecuzione del Servizio.

2. L'importo è calcolato sulla base del documento di stima economica che, unitamente al presente Capitolato, alla Relazione generale illustrativa e Schema di contratto, costituisce il progetto ai sensi art. 4 bis dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
3. L'aggiudicazione del Servizio viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. L'appalto è aggiudicato:
 - "a corpo", per quanto attiene alle prestazioni con corrispettivo a canone;
 - "a misura", per quanto attiene alle prestazioni remunerate con corrispettivo extra-canone.

ART. 1.6 – ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

- tutti i costi per la manodopera;
- tutti i costi per i prodotti e materiali di consumo;
- tutti i costi per macchinari ed attrezzature.

b. STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico della Stazione Appaltante i seguenti oneri:

- il pagamento dell'importo come risultante dall'offerta presentata e secondo i canoni e le ore extra-canone effettivamente richiesti e prestati;
- la messa a disposizione delle aree oggetto del Servizio;
- l'energia elettrica;
- l'acqua;
- la messa a disposizione delle aree/locali per il ricovero di prodotti/materiali/macchinari/attrezzature.

Nessun altro onere sarà a carico della Stazione Appaltante.

ART. 1.7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
- b. tenere conto che il servizio al medesimo affidato, si esegue in strutture aperte al pubblico e, pertanto, dovrà avere la massima cura affinché in ogni momento sia garantita la sicurezza e l'agibilità degli spazi comuni per quanto riguarda il passaggio delle persone, non eseguendo lavaggi o attività potenzialmente pericolose con pubblico presente o in prossimità del suo ingresso all'impianto;
- c. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti, dei macchinari, delle attrezzature e dei materiali di consumo necessari all'espletamento delle prestazioni;
- d. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare; in caso contrario, previa notifica, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere un importo pari alla quantificazione del danno subito;
- e. l'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- f. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- g. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, ecc.;
- h. Nominare e comunicare alla Committente un Referente dell'Appalto in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo. Il Referente dell'Appalto avrà il compito di organizzare e coordinare le attività

del proprio personale, e sarà autorizzato a comunicare con la Stazione Appaltante, senza alcun costo aggiuntivo per quest'ultima in quanto tale funzione deve intendersi compresa nei costi di gestione dell'Appalto. Il predetto Referente dovrà rendersi reperibile anche al di fuori del normale orario d'ufficio a mezzo di telefono cellulare; allo stesso, l'Appaltatore deve conferire il mandato di ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Inoltre, il Referente dell'Appalto avrà il compito di impartire al personale dell'Appaltatore le necessarie istruzioni per poter adempiere agli ordini ricevuti dalla Stazione Appaltante, anche in riferimento alla sorveglianza sull'applicazione delle misure relative alle prescrizioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- i. Osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni sugli infortuni sul lavoro nonché a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di ogni altra norma analoga entrata in vigore prima della scadenza contrattuale. In particolare, l'Appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi ed a provvedere, a propria cura e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio del lavoro, l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza l'Amministrazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità.
- j. Adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi. Pertanto, l'Appaltatore resta responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone e/o a cose in conseguenza dell'esecuzione del servizio, garantendo e manlevando espressamente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle attività di cui al presente appalto. Qualora, in conseguenza dei danni di cui ante, sorgano cause o liti, l'Appaltatore deve sostenerle e sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo.
- k. Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, l'Appaltatore deve depositare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia dell'Appaltatore che di eventuale subappaltatore) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dall'Appaltatore (e subappaltatore) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante dell'Appaltatore (ed eventuale subappaltatore) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

ART. 1.8 – ORARIO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Gli orari di Servizio saranno concordati con il Referente dell'appalto indicato dall'Appaltatore, e comunque, indicativamente, il Servizio sarà effettuato nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 22:00 ed in modo da non intralciare il regolare andamento delle attività della Stazione Appaltante. È facoltà della Stazione Appaltante variare l'orario di servizio nei singoli impianti dandone comunicazione a mezzo e-mail all'Appaltatore e per esso al Referente dell'appalto che dovrà accettare senza opporre eccezioni o richieste di ulteriori corrispettivi.

Sono contemplati e computati, altresì, orari del Servizio in fascia notturna e/o festiva.

ART. 1.9 – PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizie dovrà essere svolto in funzione della destinazione d'uso degli ambienti rispetto alle superfici presunte degli stessi, espresse in mq, e secondo le modalità sottoelencate e precisate, nonché richiamate nelle allegate "Schede Impianto" con la specifica delle frequenze previste per ogni area dell'impianto, sia interna che esterna. In ogni caso dovrà essere effettuato dall'Appaltatore un controllo quotidiano che possa evidenziare eventuali necessità di interventi.

L'Appaltatore dovrà prevedere, per ogni impianto, un sistema di rilevazione che certifichi l'avvenuta esecuzione delle pulizie. L'appaltatore, pertanto, metterà a disposizione della Stazione Appaltante e del DEC un sistema informatico accessibile via web e/o applicazione mobile che consenta la registrazione, la consultazione e la storicizzazione delle attività svolte, delle segnalazioni, delle non conformità e delle azioni correttive.

Le modalità operative poste in atto dall'Appaltatore dovranno garantire, in ogni caso, un'adeguata e costante pulizia generale. Per identificarsi, il personale dell'Appaltatore dovrà indossare la divisa aziendale messa a disposizione dal datore di lavoro, eventualmente differenziata in base alla stagione, e portare il cartellino di riconoscimento recante ragione sociale aziendale, nominativo del dipendente e fotografia ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, co. 1, lett. u), D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 5, co. 1, L. 136/2010. Per cautela e decoro da mantenersi sia verso l'utenza degli impianti di Milanospoort sia verso il personale dell'Appaltatore addetto alle pulizie ed ai riordini negli spogliatoi (divisi per genere femminile e maschile), si richiede, inoltre, che nell'esecuzione del

servizio i dipendenti in parola adottino l'accortezza di annunciarsi prima di accedere ad ogni spogliatoio dedicato al genere opposto al proprio.

Nello svolgimento del Servizio l'Appaltatore è tenuto al rispetto degli orari previsti dal calendario che sarà comunicato all'atto della sottoscrizione del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ed aggiornato secondo le necessità operative delle attività stagionali. È fatto obbligo all'Appaltatore di rispettare il Regolamento di Impianto che, esposto in ciascun sito, seppur non materialmente allegato, è parte integrante del presente Capitolato e si presume perfettamente conosciuto e, come tale, da applicarsi da parte dell'Appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva, a sua completa discrezione, di procedere, mediante controlli, a verifiche in ordine alla buona esecuzione del contratto.

Pertanto, l'Appaltatore deve assicurare, in ogni momento, la disponibilità del proprio Referente dell'Appalto per l'effettuazione dei sopradetti controlli.

La Stazione Appaltante effettuerà, quindi, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suoi referenti le verifiche sul risultato effettivo e provvederà in caso di inadempienza a convocare il Referente dell'Appalto per la contestazione in contraddittorio, con redazione di verbale, individuando la gravità dell'inadempienza ed eventualmente applicando le penali previste dal presente Capitolato.

Sono da ritenersi incluse nelle pulizie a canone quegli interventi che si rendessero eventualmente necessari a seguito di modeste opere murarie, di imbiancatura, o di opere da elettricista effettuate occasionalmente, per ripristinare la pulizia dei locali. L'Appaltatore dovrà, inoltre, procedere, senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante, ad ogni pulizia conseguente a spostamenti o sostituzioni di arredi e spostamento di suppellettili.

Di seguito vengono riportate le principali operazioni previste nell'ambito delle pulizie giornaliere e periodiche e la loro descrizione sommaria.

Operazione di pulizia e disinfezione	Descrizione sommaria
Eliminazione Rifiuti	(vuotatura e pulizia dei cestini con sostituzione dei sacchi plastica - trasporto rifiuti al punto di raccolta)
Eliminazione Ragnatele	(eliminazione a vista di ragnatele sia nelle aree interne che nei collegamenti esterni)
Eliminazione erbe infestanti	(eliminazione erbe infestanti da aree esterne)
Scopatura man. o mecc. esterni	(eliminazione foglie e carte da eseguirsi meccanicamente - soffiatore, ecc. - o manualmente a seconda degli spazi)
Spolveratura ad umido	(pulizia ad umido con rimozione impronte da tutti gli arredi, scrivanie, armadietti, cabine spogliatoi, porte, porte a vetri ingresso, maniglie porte, attrezzi di palestre, divisori in vetro ecc.)
Risanamento arredi	(lavaggio e disinfezione di: arredi, scrivanie, armadietti, cabine spogliatoi, porte, porte a vetri ingresso, maniglie porte, divisori in vetro ecc.)

Operazione di pulizia e disinfezione	Descrizione sommaria
Aspirazione zerbini/tappeti	(aspirazione meccanica e battitura di: zerbini, tappeti di palestre e moquette)
Scopatura manuale. o meccanica. esterni	(eliminazione foglie e carte da eseguirsi meccanicamente - soffiatore, ecc. - o manualmente a seconda degli spazi)
Scopatura umido	(scopatura ad umido dei pavimenti con apposito attrezzo munito di garza umida da sostituire ogni 25 / 30 mq.; - nei locali piscina si può usare anche l'attrezzo spingi acqua o similare, in quanto le pavimentazioni sono bagnate; - nei campi gioco in superficie sintetica si può usare anche lo spazzolone con segatura umida)
Lavaggio scale	(lavaggio manuale con apposito attrezzo e detergente sgrassante)
Lavaggio manuale pavimenti	(lavaggio manuale con apposito attrezzo dei pavimenti nelle aree ingombre)
Lavaggio pavimenti meccanico	(lavaggio pavimenti meccanico con macchina lavasciuga)
Lavaggio a fondo pavimenti	(lavaggio meccanico con mono spazzola, spazzola abrasiva, e attrezzo manuale per angoli e bordi; idropulitrice ove necessario)
Lavaggio griglie pavimenti	(lavaggio griglie di bordo vasca e locali docce o servizi wc: devono essere tolte dal piano vasca, lavate e disinfettate ad alta pressione)
Pulizia accessori Idrosanitari	(lavaggio e disinfezione di: lavabi, rubinetterie, tazze wc, orinatoio, docce - quando viene eseguita la disincrostazione delle rubinetterie fare solo la disinfezione)
Lavaggio pareti (lavabili)	(lavaggio pareti con vello lavavetro abrasivo e stecca tergi vetro manuale o aspirante - ove è possibile si può impiegare una macchina ad alta pressione, poi asciugare)
Lavaggio vetri e vetrate	(lavaggio manuale dei vetri e delle vetrate di uffici, palestre, piscine ecc.)

ART. 1.9.1 – PULIZIE A FONDO DA EFFETTUARSI AD IMPIANTO CHIUSO E / O PRIMA DELLA RIAPERTURA (secondo il calendario delle chiusure estive ed invernali degli impianti)

Aree esterne

- Eliminazione Ragnatele con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Eliminazione erbe infestanti in corrispondenza di camminamenti ed aree in CLS o pavimentazioni similari
- Eliminazione Rifiuti, con pulizia e lavaggio di cestini, posacenere, ecc., anche nelle aree di minor transito, quali aree a verde, ecc.
- Spazzare e rimuovere carte, immondizia, foglie, rami, ecc. anche nelle aree di minor transito
- Aspirazione e, ove possibile, lavaggio di zerbini e tappeti
- Lavaggio arredi e disinfezione accurata di sedie, cestini, tavoli ecc.

Uffici al pubblico – corridoi – ascensori

- Eliminazione Ragnatele con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Eliminazione Rifiuti con lavaggio di cestini, posacenere, ecc.
- Aspirazione e, ove possibile, lavaggio di zerbini e tappeti
- Scopatura e lavaggio a fondo pavimenti; ove possibile deceratura e inceratura
- Pulizia e lavaggio accurato di pareti divisorie a vetro e specchi
- Pulizia a fondo di battiscopa, caloriferi, fan coil, davanzali
- Lavaggio di porte e stipiti e rimozione di eventuali scritte
- Pulizia a fondo e disinfezione di arredi, suppellettili ed apparecchiature (telefoni/PC) altezza uomo
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Lavaggio corpi illuminanti con particolare attenzione a quelli difficilmente raggiungibili

Tribune e scale al coperto

- Eliminazione Ragnatele con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Eliminazione Rifiuti con lavaggio di cestini, posacenere, ecc.
- Scopatura e lavaggio accurato scale con prodotti disinfettanti
- Lavaggio manuale o meccanico pavimenti con prodotti disinfettanti
- Pulizia a fondo di battiscopa, caloriferi, fan coil, davanzali
- Lavaggio di porte e stipiti e rimozione di eventuali scritte
- Pulizia accurata e disinfezione di barriere di protezione e corrimano
- Risanamento arredi
- Pulizia e sanificazione seggiolini
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Lavaggio corpi illuminanti con particolare attenzione a quelli difficilmente raggiungibili

Locali non aperti al pubblico

- Eliminazione Ragnatele con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Eliminazione Rifiuti con lavaggio di cestini, posacenere, ecc.
- Aspirazione e, ove possibile, lavaggio di zerbini e tappeti
- Scopatura e lavaggio a fondo pavimenti; ove possibile deceratura e inceratura
- Pulizia e lavaggio accurato di pareti divisorie a vetro e specchi
- Pulizia a fondo di battiscopa, caloriferi, fan coil, davanzali
- Lavaggio di porte e stipiti e rimozione di eventuali scritte
- Pulizia a fondo e disinfezione di arredi, suppellettili ed apparecchiature (telefoni/PC) altezza uomo
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Lavaggio corpi illuminanti con particolare attenzione a quelli difficilmente raggiungibili

Locali primo soccorso

- Eliminazione ragnatele con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Eliminazione rifiuti con lavaggio di cestini, posacenere, ecc.
- Lavaggio accurato pilette / griglie pavimenti con prodotti disinfettanti
- Scopatura e lavaggio a fondo pavimenti con prodotti disinfettanti; ove possibile deceratura e inceratura
- Pulizia e disinfezione superfici piastrellate verticali e specchi
- Pulizia a fondo di battiscopa, caloriferi, fan coil, davanzali
- Lavaggio di porte e stipiti
- Risanamento di tutto l'arredo, compreso sedie, lettini, armadietti, apparecchiature (telefoni/PC), ecc.

- Lavaggio accurato parte interna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio accurato parte esterna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio corpi illuminanti

Zone spogliatoi

- Eliminazione ragnatele con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Eliminazione rifiuti con lavaggio di cestini, posacenere, ecc.
- Lavaggio a fondo pavimenti con prodotti disinfettanti;
- Lavaggio accurato pilette / griglie pavimenti con prodotti disinfettanti
- Pulizia e disinfezione superfici piastrellate verticali o di formica (cabine rotazione) con rimozione di eventuali scritte
- Pulizia / lavaggio pareti divisorie a vetro e specchi
- Pulizia a fondo ad umido battiscopa, caloriferi, fan coil, davanzali
- Lavaggio di porte e stipiti e rimozione di eventuali scritte
- Risanamento arredi e suppellettili (panche, armadietti, ecc.)
- Lavaggio accurato parte interna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio accurato parte esterna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio corpi illuminanti

Zone docce e servizi

- Eliminazione ragnatele con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Eliminazione rifiuti con lavaggio di cestini, posacenere, ecc.
- Lavaggio a fondo pavimenti con prodotti disinfettanti;
- Lavaggio accurato pilette / griglie pavimenti con prodotti disinfettanti
- Pulizia e disinfezione superfici piastrellate verticali
- Pulizia a fondo di battiscopa, caloriferi, fan coil, davanzali
- Lavaggio di porte e stipiti e rimozione di eventuali scritte
- Risanamento arredi
- Pulizia e disinfezione rubinetterie e sanitari (lavandini / wc / docce)
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio corpi illuminanti

Zona piscine coperte

- Eliminazione ragnatele con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Eliminazione rifiuti con lavaggio di cestini, posacenere, ecc.
- Lavaggio a fondo meccanico pavimenti con prodotti disinfettanti
- Rimozione e lavaggio accurato delle griglie vasca con successivo riposizionamento
- Lavaggio a fondo dei passaggi obbligati (P.O.) con prodotti disinfettanti
- Lavaggio a fondo vaso vuoto con prodotti disinfettanti e rimuovendo con cura ogni traccia di calcare
- Pulizia a fondo di battiscopa, caloriferi-fancoil, davanzali; particolare cura nella pulizia delle griglie di termoventilazione;
- Lavaggio di porte e stipiti e rimozione di eventuali scritte
- Risanamento arredi, con particolare riferimento alle corsie galleggianti, attrezzature sportive, ecc.
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Lavaggio corpi illuminanti con particolare attenzione a quelli difficilmente raggiungibili

Zona piscine scoperte

- Eliminazione Ragnatele in corrispondenza di strutture esterne quali chioschi bar, tenso strutture metalliche di copertura vasche, ecc. con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili,
- Eliminazione erbe infestanti dal piano vasca
- Eliminazione rifiuti con lavaggio di cestini, posacenere, ecc.
- Spazzolatura e rimozione di carte, immondizia, foglie, rami, ecc. anche nelle aree di minor transito
- Rimozione, ove possibile, e lavaggio accurato delle griglie vasca con successivo riposizionamento
- Lavaggio a fondo vaso vuoto con prodotti disinfettanti e rimuovendo con cura ogni traccia di calcare
- Risanamento arredi, con particolare riferimento, ove presenti, alle corsie galleggianti ed attrezzature sportive.

Solarium

- Eliminazione erbe infestanti in corrispondenza di camminamenti ed aree in CLS o pavimentazioni similari ed in corrispondenza di strutture esterne quali chioschi bar, ecc.
- Eliminazione rifiuti e pulizia con lavaggio di cestini, posacenere, ecc.
- Scopatura manuale o meccanica esterni da foglie ecc. anche nelle aree di minor transito
- Lavaggio a fondo dei passaggi obbligati (P.O.) con prodotti disinfettanti
- Lavaggio arredi e disinfezione accurata di sedie, cestini, tavoli ecc.

Palestre e campi coperti

- Eliminazione ragnatele con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili quali, ad esempio, strutture in ferro di sostegno di teli di copertura, ecc.
- Eliminazione rifiuti con lavaggio di cestini, posacenere, ecc.
- Aspirazione e, ove possibile, lavaggio di zerbini, tappeti e pedane per esercizi a corpo libero
- Lavaggio manuale o meccanico con prodotti disinfettanti dei pavimenti dei campi con superfici in resina, linoleum, gomma sportiva
- Lavaggio a fondo pavimenti; ove possibile deceratura e inceratura
- Pulizia / lavaggio pareti divisorie a vetro e specchi con prodotti disinfettanti
- Pulizia a fondo di battiscopa, caloriferi-fancoil, davanzali; particolare cura nella pulizia delle griglie di termoventilazione
- Lavaggio di porte e stipiti e rimozione di eventuali scritte
- Risanamento arredi, con particolare riferimento alle attrezzature sportive
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi con particolare attenzione alle parti difficilmente raggiungibili
- Lavaggio corpi illuminanti con particolare attenzione a quelli difficilmente raggiungibili

Palestre e campi scoperti

- Eliminazione erbe infestanti in corrispondenza di camminamenti ed aree in CLS o pavimentazioni similari ed in corrispondenza di strutture esterne quali chioschi bar, ecc.
- Eliminazione rifiuti con lavaggio di cestini, posacenere, ecc.
- Aspirazione e, ove possibile, lavaggio di zerbini, tappeti e pedane per esercizi a corpo libero
- Scopatura manuale o meccanica esterni da foglie ecc.
- Lavaggio a fondo con prodotti disinfettanti dei pavimenti di campi in resina, gomma sportiva o cemento
- Lavaggio accurato con prodotti disinfettanti degli arredi con particolare attenzione alle panchine dei giocatori, a sedie, tavoli, ecc.

ART. 1.9.2 - PULIZIE GIORNALIERE E PERIODICHE

Aree esterne

- Eliminazione ragnatele (sottopassi, tettoie ingresso)
- Eliminazione erbe infestanti in corrispondenza di camminamenti ed aree in CLS o pavimentazioni similari
- Eliminazione rifiuti (svuotare e cambiare i sacchetti portarifiuti, pulizia con eventuale lavaggio di cestini, posacenere, ecc.) anche da aree a verde
- Scopatura manuale o meccanica esterni (viali, piazzali, scale e rampe disabili, ecc.) di carte, immondizia, foglie, rami, etc.
- Aspirazione zerbini / tappeti
- Spolveratura arredi (sedie, cestini, tavoli ecc.)
- Lavaggio arredi (sedie, cestini, tavoli ecc.)

Uffici al pubblico – corridoi – ascensori

- Eliminazione ragnatele
- Eliminazione rifiuti (sostituzione sacchetti e pulizia con eventuale lavaggio di cestini, posacenere, ecc.)
- Aspirazione zerbini / tappeti
- Scopatura umido dei pavimenti
- Lavaggio manuale o meccanico pavimenti
- Lavaggio a fondo pavimenti; ove possibile deceratura e inceratura
- Pulizia / lavaggio pareti divisorie a vetro e specchi
- Pulizia / spolveratura ad umido battiscopa, caloriferi, fan coil, davanzali
- Spolveratura porte e rimozione di eventuali scritte
- Spolveratura ad umido arredi, suppellettili ed apparecchiature (telefoni/PC) altezza uomo
- Risanamento arredi
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi

- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio corpi illuminanti

Tribune e scale al coperto

- Eliminazione Ragnatele
- Eliminazione Rifiuti (sostituzione sacchetti e pulizia con eventuale lavaggio di cestini, posacenere, ecc.)
- Scopatura umido / scopatura scale
- Lavaggio manuale o meccanico pavimenti
- Pulizia / spolveratura ad umido battiscopa, caloriferi, fan coil, davanzali
- Spolveratura porte e rimozione di eventuali scritte
- Pulizia barriere di protezione / corrimano
- Risanamento arredi
- Spolveratura ad umido e disinfezione seggiolini
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio corpi illuminanti

Locali non aperti al pubblico

- Eliminazione ragnatele
- Eliminazione rifiuti (sostituzione sacchetti e pulizia con eventuale lavaggio di cestini, posacenere, ecc.)
- Scopatura umido
- Lavaggio manuale o meccanico pavimenti
- Lavaggio a fondo pavimenti; ove possibile deceratura e inceratura
- Pulizia / lavaggio pareti divisorie a vetro e specchi
- Pulizia / spolveratura ad umido battiscopa, caloriferi, fan coil, davanzali
- Spolveratura porte
- Spolveratura ad umido arredi, suppellettili ed apparecchiature (telefoni/PC) altezza uomo
- Risanamento arredi
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio corpi illuminanti

Locali primo soccorso

- Eliminazione ragnatele
- Eliminazione rifiuti (sostituzione sacchetti e pulizia con eventuale lavaggio di cestini, posacenere, ecc.)
- Scopatura umido
- Lavaggio manuale o meccanico pavimenti
- Lavaggio pilette / griglie pavimenti
- Lavaggio a fondo pavimenti; ove possibile deceratura e inceratura
- Pulizia e disinfezione superfici piastrellate verticali
- Pulizia / lavaggio pareti divisorie a vetro e specchi
- Pulizia / spolveratura ad umido battiscopa, caloriferi, fan coil, davanzali
- Spolveratura porte
- Risanamento di tutto l'arredo, compreso sedie, lettini, armadietti, apparecchiature (telefoni/PC), ecc.
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio corpi illuminanti

Zone spogliatoi

- Eliminazione ragnatele
- Eliminazione rifiuti (sostituzione sacchetti e pulizia con eventuale lavaggio di cestini, posacenere, ecc.)
- Scopatura umido
- Lavaggio manuale o meccanico pavimenti
- Lavaggio pilette / griglie pavimenti
- Lavaggio a fondo pavimenti
- Pulizia e disinfezione superfici piastrellate verticali o di formica (cabine rotazione) con rimozione di eventuali scritte

- Pulizia / lavaggio pareti divisorie e specchi
- Pulizia / spolveratura ad umido battiscopa, caloriferi, fan coil, davanzali
- Spolveratura porte e rimozione di eventuali scritte
- Spolveratura ad umido arredi e suppellettili (panche, armadietti, ecc.)
- Risanamento arredi
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio corpi illuminanti

Zone docce e servizi

- Eliminazione ragnatele
- Eliminazione rifiuti (sostituzione sacchetti e pulizia con eventuale lavaggio di cestini, posacenere, ecc.)
- Scopatura umido
- Lavaggio manuale pavimenti
- Lavaggio pilette / griglie pavimenti
- Lavaggio a fondo pavimenti
- Pulizia e disinfezione superfici piastrellate verticali
- Pulizia / spolveratura ad umido battiscopa, caloriferi, fan coil, davanzali
- Spolveratura porte e rimozione di eventuali scritte
- Risanamento arredi
- Pulizia e disinfezione rubinetterie e sanitari (lavandini / wc / docce)
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio corpi illuminanti

Zona piscine coperte

- Eliminazione ragnatele
- Eliminazione rifiuti (sostituzione sacchetti e pulizia con eventuale lavaggio di cestini, posacenere, ecc.)
- Scopatura e lavaggio manuale o meccanico pavimenti
- Lavaggio griglie vasca
- Lavaggio passaggio obbligato (P.O.)
- Lavaggio a fondo pavimenti
- Lavaggio a fondo invaso vuoto
- Lavaggio pareti testate e blocchi di partenza
- Pulizia battiscopa, caloriferi-fancoil, griglie termoventilazione, davanzali
- Spolveratura porte e rimozione di eventuali scritte
- Spolveratura attrezzi / panche
- Risanamento arredi (attrezzi / panche)
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio corpi illuminanti

Zona piscine scoperte

- Eliminazione erbe infestanti
- Eliminazione rifiuti (sostituzione sacchetti e pulizia con eventuale lavaggio di cestini, posacenere, ecc.)
- Scopatura manuale o meccanica esterni da foglie ecc.
- Lavaggio griglie vasca
- Lavaggio a fondo invaso vuoto
- Lavaggio pareti delle testate e blocchi di partenza

Solarium

- Eliminazione rifiuti (sostituzione sacchetti e pulizia con eventuale lavaggio di cestini, posacenere, ecc.)
- Scopatura manuale o meccanica esterni da foglie ecc.
- Lavaggio P.O. e area docce esterne
- Spolveratura arredo (sedie, cestini, tavoli, ecc.)
- Lavaggio arredi (sedie, cestini, tavoli, ecc.)

Palestre e campi coperti

- Eliminazione ragnatele
- Eliminazione rifiuti (sostituzione sacchetti e pulizia con eventuale lavaggio di cestini, posacenere, ecc.)
- Aspirazione zerbini / tappeti volteggi
- Scopatura umido
- Lavaggio manuale o meccanico pavimenti
- Lavaggio a fondo pavimenti; ove possibile deceratura e inceratura
- Pulizia / lavaggio pareti divisorie e specchi
- Pulizia battiscopa, caloriferi-fancoil, griglie termoventilazione, davanzali
- Spolveratura porte e rimozione di eventuali scritte
- Spolveratura attrezzi / panche
- Risanamento arredi (attrezzi - macchine / panche)
- Lavaggio parte interna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio parte esterna delle vetrate e degli infissi
- Lavaggio corpi illuminanti

Palestre e campi scoperti

- Eliminazione rifiuti (sostituzione sacchetti e pulizia con eventuale lavaggio di cestini, posacenere, ecc.)
- Scopatura manuale o meccanico esterni da foglie ecc.
- Lavaggio manuale o meccanico pavimenti di campi in resina, gomma sportiva o cemento
- Lavaggio a fondo pavimenti di campi in resina, gomma sportiva o cemento
- Lavaggio arredo (panchina giocatori, sedie, tavoli, ecc.)

Le pulizie con cadenza diversa dalla quotidiana presuppongono, comunque, un controllo quotidiano che possa evidenziare eventuali necessità di interventi, nonché il reintegro della carta igienica, di saponi e carta asciugamani secondo necessità.

Le modalità operative poste in atto dall'Appaltatore dovranno garantire in ogni caso un'adeguata e costante pulizia generale.

L'intervento di pulizia e disinfezione è previsto 7 giorni su 7, eccezion fatta per la chiusura estiva degli impianti e le eventuali chiusure natalizie e pasquali.

Le pulizie di tutte le zone dovranno essere effettuate ed ultimate entro mezz'ora prima dell'apertura degli Impianti.

ART. 1.9.3 - RIPASSI DI PULIZIA GIORNALIERI DURANTE L'APERTURA

- Ripasso di pulizie nelle zone spogliatoi, servizi (bagni e docce), piano vasca, palestre, campi, sale d'attesa/relax/ristoro da effettuarsi durante la giornata con più interventi secondo i flussi e la tipologia di utenti, per garantire buone condizioni di fruibilità della struttura.
- Recupero delle grucce nei camerini rotazione.

Per ripassi si intende la pulizia e disinfezione degli spazi suindicati oltre ad altri spazi utilizzati dall'utenza, secondo necessità.

ART. 1.9.4 - RACCOLTA RIFIUTI E CONFERIMENTO IN PUNTI RACCOLTA

Il Servizio ha per oggetto la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti, dai punti di produzione ed il conferimento nei siti deputati, secondo gli orari e le normative comunali vigenti nel luogo di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto a provvedere alla fornitura dei sacchi a perdere, del tipo richiesto dal Comune e/o previsti dal servizio raccolta differenziata, nelle quantità indispensabili a consentire la regolare effettuazione del servizio. L'onere relativo alla fornitura dei sacchi a perdere si intende compreso e compensato nel prezzo contrattuale.

I predetti sacchi e tutto il servizio prestato dovranno avere caratteristiche rispondenti alle prescrizioni Comunali che disciplinano il servizio.

Nel caso di eventuale rottura dei sacchi a perdere, l'Appaltatore dovrà provvedere immediatamente al travaso del contenuto in altri sacchi. I sacchi a perdere pieni dovranno essere depositati, perfettamente chiusi, in un luogo a tale scopo deputato. Ciascun sacco in ogni caso non dovrà eccedere il peso previsto per il suo asporto.

L'Appaltatore è, altresì, tenuto alla raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani ed assimilabili provvedendo a collocare appositi contenitori, in accordo con il Responsabile Unico del Progetto e per esso del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, conformi alle vigenti disposizioni in materia, nonché al conferimento degli stessi nei punti di raccolta prestabiliti secondo i tempi e con le modalità prefissate.

Resta inteso che l'Appaltatore dovrà mantenere costantemente puliti i punti di raccolta ed i luoghi di deposito, anche temporaneo, dei sacchi a perdere; allo stesso modo dovrà provvedere al mantenimento delle condizioni igieniche degli eventuali cassoni. Ove dovessero verificarsi spargimenti accidentali o dispersione dei rifiuti, l'Appaltatore dovrà garantire la pulizia dei siti anche se l'inconveniente fosse causato da terzi.

È, inoltre, a carico dell'Appaltatore la fornitura, ove assenti, dei contenitori multiuso da utilizzarsi per la raccolta dei rifiuti.

ART. 1.9.5 - PULIZIA SPAZI CONFINATI

Per ambienti di lavoro confinati ci si riferisce espressamente alla presenza, in quasi tutti gli impianti, di vasche di compensazione per il corretto funzionamento delle piscine. Trattasi di vasche a pressione atmosferica, tipicamente in calcestruzzo o acciaio, di diversa volumetria e con diverso sistema di accesso/esodo, che devono essere periodicamente svuotate e pulite dall'interno. Le dimensioni e le modalità di accesso variano da impianto ad impianto, pertanto, si ritiene indispensabile che l'appaltatore esegua uno specifico sopralluogo prima di formulare l'offerta.

È verosimile che all'interno di tali vasche, dopo il loro svuotamento, siano presenti residui di materiali biologici e l'aria disponibile sia contagiata dalla presenza di residui delle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento dell'acqua della piscina.

Trova applicazione l'art. 66 del D.Lgs. 81/2008 e l'Appaltatore (a seguito di aggiudicazione) ed entro due mesi dall'inizio dell'esecuzione dell'appalto dovrà dotarsi di personale in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. 177/2011 e s.m.i., per le lavorazioni in ambienti di lavoro confinati o di sospetto inquinamento.

Il servizio consiste nel ripulire tali vasche di compenso, ove presenti, adottando tutti i dispositivi di protezione individuale, strumentazioni ed attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 1.9.6 - SPALATURA NEVE E SPARGIMENTO SALE

In caso di precipitazione nevosa entro due ore dal termine delle precipitazioni o comunque dal momento che lo strato di neve abbia raggiunto i cm. 5, l'Appaltatore dovrà garantire un passaggio di almeno un metro lineare di larghezza perfettamente pulito che, partendo dal marciapiede stradale, permetta l'accesso pedonale a tutti gli ingressi degli Impianti ed a tutte le strutture interne ad essi. In caso di formazione di ghiaccio, l'Appaltatore dovrà provvedere all'eventuale spargimento di "salaccio", da fornirsi a sue cure e spese.

In caso di allagamento, l'Appaltatore dovrà provvedere alle operazioni necessarie a ripristinare l'abitabilità/agibilità dei locali, ovvero all'aspirazione meccanica dell'acqua, alla rimozione del materiale fangoso ed al risanamento del locale.

ART. 1.9.7 – PULIZIE EXTRA CANONE

Le pulizie extra-canone sono gli interventi di pulizia non programmabili e/o a carattere non continuativo da eseguirsi nelle aree previste dal presente Capitolato in occasione di:

- particolari ricorrenze, eventi, convegni, manifestazioni
- trasferimenti e traslochi
- redistribuzione o ridefinizione dell'uso dei locali
- eventi imprevisti quali perdite di impianti idrici, igienico sanitari, allagamenti conseguenti ad eventi atmosferici, ecc.;
- altri eventi eccezionali.

Gli interventi verranno richiesti, telefonicamente o a mezzo fax/e-mail, al massimo entro 24 ore precedenti il momento di effettuazione. In tal caso l'Appaltatore dovrà allegare un prospetto delle ore di lavoro effettuate.

ART. 1.10 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DI CUI AL D.M. 29 GENNAIO 2021 E S.M.I.

1. Nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto, ivi inclusa la fornitura dei prodotti detergenti, l'Appaltatore è tenuto al pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici e ambienti ad uso civile e per la fornitura dei prodotti detergenti, approvati con Decreto 29/01/2021 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e s.m.i.
2. In funzione della natura degli immobili interessati dal servizio (piscine, palestre, centri sportivi e relative pertinenze), l'Appaltatore dovrà organizzare ed eseguire tutte le attività di pulizia nel rispetto delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e delle prescrizioni ambientali previste dal citato decreto, adottando procedure operative finalizzate alla riduzione degli impatti ambientali, al contenimento dei consumi di risorse e alla tutela della salute degli utenti e dei lavoratori.
3. In particolare, l'Appaltatore dovrà:
 - utilizzare prodotti detergenti e ausiliari, nonché materiali di consumo conformi ai requisiti ambientali previsti dal D.M. 29/01/2021 e s.m.i.;
 - adottare sistemi e metodologie di lavoro idonei a limitare consumi di acqua, energia e sostanze chimiche;
 - garantire la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto dell'appalto, favorendo il recupero e il riciclo dei materiali;
 - assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato in merito alle procedure ambientali e alle corrette modalità di utilizzo dei prodotti e delle attrezzature;

- mettere a disposizione di Milanospoort, su richiesta, tutta la documentazione comprovante la conformità ai CAM, incluse schede tecniche, certificazioni, etichettature ambientali, dichiarazioni del produttore e ogni altra evidenza richiesta dalla normativa vigente.
4. L'Appaltatore è altresì obbligato a mantenere per tutta la durata contrattuale i requisiti ambientali dichiarati in sede di offerta e a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione relativa ai prodotti, alle attrezzature o alle procedure adottate rilevante ai fini CAM.
 5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 29/01/2021, nonché le ulteriori norme vigenti in materia di Green Public Procurement (GPP) e di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici.

ART. 1.10.1 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI

1. A norma della lettera D, a) (Specifiche tecniche dei detergenti multiuso, per i servizi sanitari, per la pulizia di finestre utilizzati per le pulizie ordinarie) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i., i detergenti utilizzati per le pulizie ordinarie di tipologia:
 - multiuso (destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse);
 - per finestre (destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide);
 - per servizi sanitari (destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce);
 devono essere in possesso marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE), oppure dell'etichetta ambientale Der Blaue Engel, Nordic Ecolabel, o Österreichisches Umweltzeichen o equivalenti etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Se concentrati, tali detergenti possono essere privi di etichette ambientali ma devono essere almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi riportati al successivo punto 2 e in possesso di rapporti di prova di conformità rilasciati da laboratori accreditati UNI EN ISO 17025.
2. I detergenti concentrati, vale a dire:
 - prodotti detergenti con tasso di diluizione minimo di 1:100, per le pulizie a bagnato;
 - prodotti concentrati per la preparazione di prodotti pronti all'uso da vaporizzare anche con trigger, con tasso di diluizione fino a 1:2 in relazione all'applicazione;
 possono altresì essere acquistati ed utilizzati nelle pulizie ordinarie, se conformi ai criteri ambientali minimi di cui infra e in possesso di rapporti di prova.
3. Tutte le sostanze tensioattive devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche.
4. Tutte le sostanze tensioattive classificate come pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412) ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008, devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.
5. I detergenti non devono contenere, o contenere solo nei quantitativi ammessi, le sostanze e miscele di cui alla lettera D, a), 2, II (Sostanze e miscele non ammesse o limitate) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i.
6. I prodotti possono contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide. I biocidi utilizzati non devono essere bioaccumulabili. I detergenti possono contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.
7. Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente alle buone prassi dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi. <http://www.ifraorg.org>). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze. Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o log Pow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.
8. Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.
9. Qualora nelle formulazioni dei detergenti siano intenzionalmente aggiunti dei microrganismi, gli stessi devono avere le caratteristiche tecniche, la carica microbica e la durata minima indicate alla lettera D, a), 2, VI (Microrganismi) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i.
10. I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.
11. Gli imballaggi dei prodotti detergenti devono conformarsi alle specifiche tecniche di cui alla lettera D, a), 2, VIII (Requisiti dell'imballaggio) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i.
12. I detergenti devono essere efficaci a bassa temperatura e nel dosaggio raccomandato dal produttore secondo il grado di durezza dell'acqua in conformità ai test prestazionali per i prodotti detergenti. Essi devono pertanto essere sottoposti, una volta diluiti in base all'indice di diluizione dichiarato dal fabbricante per l'utilizzo, ai medesimi test prestazionali pertinenti previsti per il rilascio della licenza del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), indicati nel Manuale d'uso <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html>.

ART. 1.10.2 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE DELLE SUPERFICI

1. A norma della lettera E, a) (Specifiche tecniche dei prodotti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i., i detergenti utilizzati per le pulizie periodiche e straordinarie, vale a dire:
 - prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate,
 - deceranti e decappanti,
 - detergenti acidi forti per pulizie straordinarie,
 - detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie,
 - prodotti di manutenzione dei mobili,
 - prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox,
 - detersolventi,
 - smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti,laddove non in possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, devono essere almeno conformi ai criteri ambientali minimi di cui infra.
2. Tutte le sostanze tensioattive utilizzate devono essere rapidamente biodegradabili in condizioni aerobiche. Tutti i tensioattivi classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1 (H400) o tossicità cronica categoria 3 (H412), ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 devono essere anche biodegradabili in condizioni anaerobiche.
3. I detergenti non devono contenere, o contenere solo nei quantitativi ammessi, le sostanze e miscele di cui alla lettera E, a), 2 (Sostanze e miscele non ammesse o limitate) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i.
4. I prodotti possono contenere solo biocidi che esercitano un'azione conservante e in dose appropriata a tale scopo. Ciò non vale per le sostanze tensioattive dotate anche di proprietà biocide. I biocidi utilizzati non devono essere bioaccumulabili. I detergenti possono contenere conservanti solo a condizione che questi ultimi abbiano un log Pow (coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) < 3,0 oppure un fattore di bioconcentrazione (BCF) determinato per via sperimentale < 100. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il valore BCF più alto misurato.
5. Tutte le sostanze eventualmente aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e utilizzate conformemente alle buone prassi dell'International Fragrance Association (IFRA, Associazione internazionale dei produttori di profumi. <http://www.ifraorg.org>). Il fabbricante deve seguire le raccomandazioni delle norme IFRA riguardanti il divieto, l'uso limitato e i criteri di purezza specificati per le sostanze. Le sostanze coloranti non devono essere bioaccumulabili. Una sostanza colorante non è considerata bioaccumulabile con valori di BCF <100 o log Pow <3. Se sono disponibili entrambi i valori, si utilizza il BCF più alto misurato.
6. Sono ammessi solo enzimi incapsulati (in forma solida) e liquidi in sospensione.
7. Qualora nelle formulazioni dei detergenti siano intenzionalmente aggiunti dei microrganismi, gli stessi devono avere le caratteristiche tecniche, la carica microbica e la durata minima indicate alla lettera E, a), 2, VI (Microrganismi) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i.
8. I prodotti devono essere dotati di sistemi di dosaggio o di diluizione automatici e manuali e/o di istruzioni adeguate per garantirne il corretto dosaggio.
9. Gli imballaggi in plastica devono preferibilmente avere un contenuto di riciclato almeno pari al 30% in peso ed essere progettati in modo da agevolare un riciclaggio efficace; pertanto, l'etichetta, la chiusura e i rivestimenti non possono contenere i componenti indicati alla lettera E, a), 2, VII (Requisiti dell'imballaggio) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i. L'imballo deve recare chiare istruzioni sull'esatta dose raccomandata, in caratteri e formato di dimensioni sufficienti e ragionevolmente in risalto rispetto a uno sfondo visibile, oppure rese attraverso un pittogramma. Inoltre, è fatto divieto di utilizzare spray contenenti gas propellenti. I flaconi a spruzzo devono essere ricaricabili e riutilizzabili.
10. I detergenti devono essere efficaci nel dosaggio raccomandato dal produttore.

ART. 1.10.3 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI IN TESSUTO CARTA PER L'IGIENE PERSONALE

1. A norma della lettera F, a), 1 (Possesso del marchio comunitario Ecolabel UE o equivalenti) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i., gli articoli in carta tessuto devono rispondere a requisiti minimi di fabbricazione.
2. Tali prodotti devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC® Recycled, Riciclato PEFC®, certificato PEFC®) o dell'etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attestino che il prodotto sia in classe A o A+.
3. A norma della lettera F, b), 1 (Prodotti in carta tessuto non sbiancata) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i., qualora offerto in gara nell'ambito dell'offerta tecnica, gli articoli in carta tessuto adoperati devono essere:
 - esclusivamente in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024;
 - in carta tessuto non sbiancata.

ART. 1.10.4 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER UN USO SOSTENIBILE

1. I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:
 - dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",
 - come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.
1. Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l'uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d'appalto, tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

ART. 1.10.5 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI MATERIALI IGIENICO SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E DEI DETERGENTI PER L'IGIENE PERSONALE

1. I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.
2. A norma della lettera F, a), 2 (Possesso del marchio comunitario Ecolabel UE o equivalenti) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i., i detergenti lavamani devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.
3. Laddove non siano già presenti presso gli impianti di esecuzione del servizio appositi distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, cioè in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti, essi devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche mobili, ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

ART. 1.10.6 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'USO DI MACCHINE

1. A norma della lettera C, b), 3 (Macchine) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i., le lavasciuga, le idropultrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate devono rispondere a requisiti minimi di fabbricazione e di corretto utilizzo.
2. Le macchine devono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda dei locali e del tipo di sporco da trattare.
3. Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile e il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.
4. Le macchine devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina.
5. In sede di esecuzione del contratto, l'appaltatore renderà disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette a usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria.
6. L'appaltatore del servizio effettuerà inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso, e terrà aggiornato, e a disposizione anche del DEC, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

ART. 1.10.7 – FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO IN MATERIA DI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

1. A norma della lettera C, c), 1 (Formazione del personale addetto al servizio) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i., il personale da adibire al servizio deve risultare formato sui seguenti temi:
 - differenze tra deterzione e disinfezione;

- proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- modalità di conservazione dei prodotti;
- precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile;
- procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione devono agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. La formazione può essere impartita anche a distanza e deve garantire la verifica del livello di apprendimento.

Al personale dedicato devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati. Per tematiche specifiche, quale il mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli audit interni o esterni, deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale.

È fatto obbligo di formare il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale prima di immetterlo in servizio.

L'Appaltatore potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

2. Qualora il servizio venga reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d'azienda o da un'azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), la conformità è presunta in base al possesso di tale licenza, se e come dichiarata in gara. Negli altri casi, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, l'appaltatore dovrà presentare il proprio progetto (da eseguirsi, per le unità di personale carenti del requisito) e/o programma (già eseguito, per le unità di personale già in possesso del requisito) di formazione del personale impiegato, con l'indicazione di:
 - numero di ore di formazione (minimo 16),
 - docenti dei corsi con sintetico profilo curricolare,
 - modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti,
 - date e sedi dei corsi,
 - nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio),
 - test di verifica effettuati e risultati conseguiti.

ART. 1.10.8 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN MATERIA DI SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

1. A norma della lettera C, c), 2 (Sistema di gestione della qualità) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i., dove non in possesso di certificazioni secondo la norma UNI CEI ISO 9000, l'appaltatore deve assicurare l'attuazione di un sistema interno di gestione della qualità.
2. Il sistema adottato deve tenere almeno conto dei seguenti elementi:
 - l'individuazione del responsabile del sistema qualità;
 - la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
 - l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia e/o di sanificazione.

Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:

 - i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con il DEC;
 - le eventuali misure premiali che l'appaltatore mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.
3. L'appaltatore è chiamato ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene, e ad attenersi alle indicazioni dei referenti di ciascun impianto volte a garantire l'igiene e la connessa sicurezza dell'utenza.
4. Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l'appaltatore comunica formalmente al DEC il nominativo del responsabile del

sistema di qualità e invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.

ART. 1.10.9 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE

1. A norma della lettera C, c), 3 (Prodotti ausiliari per l'igiene) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i., nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:
 - prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
 - piumini di origine animale;
 - segatura di legno;
 - attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
 - elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato;
 - elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con il DEC.
2. Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) e in microfibra, con titolo o denaturatura dTex ≤ 1 . Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaturatura espressa in dTex della microfibra utilizzata e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.
3. Per almeno il 30%, i prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.
4. Gli elementi tessili riutilizzabili usurati non possono essere impiegati.
5. L'impregnazione degli elementi tessili (anche quelli usa e getta) per il lavaggio dei pavimenti con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici, e che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (es: ingressi degli impianti nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con appropriata frequenza.
6. Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l'uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.
7. Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).
8. Ove si procedesse a verifica documentale delle sopradette prescrizioni, esse riguarderanno, a titolo esemplificativo:
 - le informazioni contenute nelle schede tecniche;
 - le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature;
 - le fatture di acquisto dei prodotti, onde accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal criterio ambientale/dal contratto.
9. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo d'azienda o un'azienda in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra potranno sostituirsi dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra.

ART. 1.10.10 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. A norma della lettera C, c), 6 (Prodotti ausiliari per l'igiene) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i., i rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità la raccolta stabilite dal Comune di Milano. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità comunali di conferimento.
2. Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione, laddove specificamente richiesto dalla stazione appaltante, operatori dedicati al fine di conferire le frazioni differenziate nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma comunale.

ART. 1.10.11 – RAPPORTO ANNUALE SUI PRODOTTI CONSUMATI

1. A norma della lettera C, c), 7 (Prodotti ausiliari per l'igiene) del D.M. 29/01/2021 e s.m.i., con cadenza annuale deve essere redatto e inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti e ausiliari di microfibra acquistati e consumati per

l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto:

- produttore e denominazione commerciale del prodotto;
- quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detersivi o disinfettanti, numero di pezzi se trattasi di elementi tessili);
- funzione d'uso;
- caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, per es, di un detersivo con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze etc).

2. Le fatture e i documenti di trasporto, da trasmettere prontamente su richiesta del DEC, riportano l'indicazione dell'impianto cui è destinato il servizio/la merce.

ART. 1.11 – PRODOTTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO

Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore con i propri capitali, con propri mezzi tecnici e materiali di consumo occorrenti, con proprio personale, attrezzi e macchinari mediante l'organizzazione dell'Impresa ed a suo rischio.

Nel materiale occorrente per l'esecuzione del servizio sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attrezzature, apparecchiature, macchinari occorrenti e adeguati alla prestazione richiesta: scale, lucidatrici, aspirapolvere, lavasciuga, carrelli, monospazzola, idropulitrice, soffiatore, vaporizzatori, spruzzatori, spingi acqua, scopettoni, piumini, panni, guanti, secchi, ecc.;
- materiale di pulizia: detersivi, disinfettanti, sanificanti, cere, ecc.; materiali di consumo: sapone per le mani, carta asciugamani, carta igienica, sacchi per il contenimento di rifiuti (compresi i sacchetti per i cestini presenti negli uffici), ecc.

Le operazioni di pulizia, condotte da personale dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità di intervento, devono essere finalizzate ad assicurare le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e confortevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine della Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'Appaltatore che dovrà utilizzare:

o Prodotti idonei alle superfici da trattare

I prodotti impiegati per la pulizia e disinfezione (detersivi, disinfettanti, disincrostanti, etc.) rispondenti alle vigenti norme nazionali e comunitarie (biodegradabilità, dosaggi, modalità d'uso, assenza di tossicità e di corrosione, avvertenze di eventuale pericolosità) devono comunque essere efficaci e compatibili con le superfici da trattare nonché conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

In particolare, per la pulizia / mantenimento quotidiano delle pavimentazioni sportive e aree gioco dovranno essere utilizzati prodotti che evitino lo scivolamento degli atleti e, ove presente, che consentano il mantenimento del trattamento antiscivolo.

L'Appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti da utilizzare nell'espletamento del servizio di pulizia previsti dal Decreto n. 51 del 29 gennaio 2021 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante «l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detersivi», pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021, come modificato con Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021.

o Macchinari ed attrezzature

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore deve utilizzare macchine ed attrezzature nella propria disponibilità. L'impiego delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali, devono essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato e sostituite in caso di necessità. Inoltre, devono essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine a funzionamento elettrico devono essere conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed avere un assorbimento di energia contenuto, comunque inferiore alla potenza delle prese elettriche esistenti.

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza e le attrezzature devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna al rispetto delle specifiche tecniche dei macchinari da utilizzare nell'espletamento del servizio di pulizia previsti dal Decreto n. 51 del 29 gennaio 2021 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante «l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detersivi», pubblicato in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021, come modificato con Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. n. 236 del 2 ottobre 2021.

L'impiego dei macchinari e delle attrezzature dovrà avvenire secondo criteri di razionalità in relazione alle caratteristiche ed ampiezza degli spazi, tenuto conto delle potenzialità offerte dagli strumenti disponibili sul mercato.

L'Appaltatore è responsabile della custodia delle macchine, delle attrezzature utilizzate e di tutti i prodotti utilizzati.

Macchinari

- o Mono-spazzola completa di dischi abrasivi idonei per le lavorazioni richieste
- o Lavasciuga
- o Idropulitrice
- o Bidone aspira liquidi / aspirapolvere
- o Vaporizzatore

- Lucidatrici
- Macchinari per lo spazzamento/lavaggio delle aree esterne
- Soffiatore

Attrezzature

- Carrelli completi
- Canne per lavaggio secondo necessità e dimensioni attacchi acqua
- Scale,
- Carrelli,
- spruzzatori,
- spingi acqua,
- scopettoni,
- piumini,
- panni,
- guanti,
- secchi

Fornitura di materiali di consumo

È a carico dell'Appaltatore la fornitura di:

- Carta igienica
- Salviette asciugamani
- Sapone liquido lavamani
- Sacchetti igienici (per assorbenti, pannolini, etc.)
- Sacchetti indifferenziata
- Sacchi raccolta differenziata
- Dispenser maxiroli carta igienica (ove assente)
- Dispenser carta asciugamani (ove assente)
- Dispenser sapone (ove assente)
- Salaccio antigelo per uso stradale

Al momento della presa in consegna degli impianti, luoghi di esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore effettuerà un sopralluogo di tutti i servizi igienici per provvedere alla fornitura e posa in opera, ove assenti, dei dispenser a parete per la carta igienica, per il sapone liquido lavamani e per le salviette asciugamani intercalate, oltre che dei relativi materiali di consumo. Stessa procedura dovrà essere seguita nel caso di acquisizione di nuovi impianti/siti per la gestione in capo alla Stazione Appaltante.

Tale fornitura dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla stipula del contratto.

Nel corso dell'appalto, è a carico dell'Appaltatore la manutenzione/sostituzione dei dispenser danneggiati o usurati. I dispenser dovranno essere riforniti quotidianamente, secondo necessità.

Le attrezzature ed i materiali di consumo devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:

- (ove assente) dispenser di salviette asciugamani intercalate di dimensioni standard, di materiale plastico lavabile, deve avere una visibilità immediata del livello di utilizzo, posizionabile a parete, consentire l'erogazione di una salvietta per volta ed essere facilmente disinfettabile;
- (ove assente) dispenser di carta igienica di dimensioni standard, di materiale plastico lavabile, deve avere una visibilità immediata del livello di utilizzo, posizionabile a parete, consentire il taglio della carta con semplice trazione ed essere facilmente disinfettabile;
- (ove assente) dispenser di sapone liquido lavamani di dimensioni standard, di materiale plastico lavabile, deve avere una visibilità immediata del livello di utilizzo, posizionabile a parete, con erogazione a pulsante, deve essere facilmente disinfettabile;
- Ogni erogazione deve garantire una quantità di detergente sufficiente ad assicurare un efficace lavaggio.
- Le salviette asciugamani intercalate devono essere in materiale di pura cellulosa oppure cellulosa riciclata, devono essere estratte singolarmente, avere almeno un numero di veli pari a due, gofrata e/o simile, di colore bianco o pastello, di alta resistenza ed assorbenza.
- Il rotolo di carta igienica deve essere in materiale di pura cellulosa oppure cellulosa riciclata, avere un numero di veli non inferiori a due, di colore bianco o pastello, di alta resistenza ed assorbenza. La lunghezza di ciascun rotolo dovrà essere di dimensioni adeguate ai dispenser.
- Il sapone liquido lavamani deve avere un buon potere detergente ed inoltre, deve essere innocuo per contatto pelle ed inalazione; deve avere un PH neutro, privo di profumo e colorante. Il prodotto deve essere conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza e deve essere corredato di schede tecniche e di sicurezza.

Compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo impianto, potrà essere messo a disposizione dell'Appaltatore un locale per la conservazione dei materiali e/o attrezzature.

Qualora non sia possibile la messa a disposizione di un idoneo locale, l'Appaltatore è comunque tenuto a garantire la conservazione dei materiali d'uso e dei macchinari, sia con riferimento alla sicurezza che alla custodia. Sia nel caso di locali messi a disposizione che di assenza di tali locali, resta a carico esclusivo dell'Appaltatore ogni responsabilità in proposito, nessuna esclusa.

ART. 1.12 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.
2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 57 co. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, il cui elenco con qualifiche e livelli è contenuto nell'Allegato 18 "Elenco personale da riassorbire dell'appaltatore uscente", applicando le disposizioni normative del vigente CCNL per il personale dipendente delle imprese esercenti nel settore di riferimento, ivi inclusi gli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato e nella zona di svolgimento delle prestazioni, garantendo quindi le stesse tutele del CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/Multiservizi, codice CNEL K511, Provincia di Milano, aggiornato con l'accordo integrativo del 6/08/2025, nonché con gli aumenti contrattuali sino all'1/10/2028 compresi e validi sino a tutto febbraio 2029.

ART. 1.13 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Fatta salva la clausola sociale di cui all'Art. 1.12 del presente Capitolato, l'Appaltatore deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Appaltatore deve comunicare annualmente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente alla Committente).

L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- * deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento (Imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi), nonché agli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il tempo e la località in cui il servizio viene espletato e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall'art. 11, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- * deve provvedere, altresì, a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- * deve provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- * deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- * non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto;
- * deve garantire le caratteristiche sottoindicate, considerando che, in ogni momento, su indicazione del Responsabile Unico del Progetto e per esso del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potranno essere verificate:
 - padronanza della lingua italiana;
 - conoscenza degli aspetti operativi legati a quanto oggetto del presente appalto;
 - conoscenza della segnaletica in uso;
 - conoscenza degli strumenti meccanici da utilizzare per lo svolgimento delle prestazioni richieste.
- * deve fornire indicazioni da osservare rispetto al contegno irreprensibile da assumere non solo nei confronti dell'utenza ma anche di altro personale;
- * deve fornire tesserino di riconoscimento che dovrà essere esposto in modo visibile ed un abbigliamento che dovrà essere riconoscibile (divisa aziendale), decoroso ed adeguato alle mansioni svolte (cfr. art. 1.9 del presente Capitolato);
- * deve vietare ai propri dipendenti nonché ai propri collaboratori, in qualunque forma legati all'Impianto, di rilasciare dichiarazioni di qualunque tipo inerenti la Stazione Appaltante, gli Impianti da essa gestiti ed il personale da questa dipendente, a qualunque soggetto non espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante e senza permesso di questa;
- * impedire che siano concessi ingressi di favore presso tutti gli impianti gestiti dalla Stazione Appaltante;
- * deve fornire l'attrezzatura ed i materiali necessari all'espletamento del servizio, compresi tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi al servizio svolto per tutti gli operatori, i quali devono essere edotti e formati sui rischi specifici che la loro attività comporta;
- * ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente Capitolato e suoi Allegati, allo scopo di adeguare il Servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante. Tale formazione obbligatoria deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni anno assunto. La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento.

La Committente è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- l'Appaltatore ed il personale impiegato nelle prestazioni;
- l'Appaltatore ed il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente dell'Appaltatore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dalla Committente, l'Appaltatore deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta della Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Appaltatore deve prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

SEZIONE 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato e relativi allegati;
- la Relazione generale illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
- la stima economica del servizio;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- il DUVRI elaborato dalla Stazione Appaltante con l'indicazione degli oneri non soggetti a ribasso
- il DUVRI elaborato dall'Appaltatore *dal momento in cui viene consegnato al Protocollo Generale del Comune di Milano*, a cui le parti fanno rinvio;
- Offerta presentata dall'appaltatore.

ART. 2.2 – CONTRATTO IN PARTE A CORPO E IN PARTE A MISURA

1. Il presente contratto è in parte a corpo, per il Servizio a canone ed in parte a misura per il Servizio orario extra canone in relazione al monte ore stimato presunto pari a max 6.000 ore per la durata del contratto.
2. Pertanto, l'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell'art. 1329 e 1331 del C.C., mentre Milanospoort potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni extra canone fino all'importo stimato presunto di cui all'articolo 1.5.

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..
4. Milanospoort è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi, Milanospoort ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.
Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
Milanospoort verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
5. L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma di Milanospoort (accessibile dalla home page <https://www.milanospoort.it/istituzionali/trasparenza/> alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").
Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi a Milanospoort

ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza delle indicate segnalazioni.

I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma di Milanosport (accessibile dalla home page <https://www.milanospport.it/istituzionali/trasparenza/> alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").

L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Appaltatore si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, a firma del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ed inviato via PEC all'Appaltatore, non viene restituito entro due giorni, via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP/Direttore dell'Esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale Milanosport ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
2. La durata del contratto è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1).

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di attivare la proroga del contratto per un periodo di cinque mesi con un preavviso da inviare all'Appaltatore aggiudicatario della gara tre mesi prima della scadenza del contratto stesso.

ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. Milanosport, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del RUP/Direttore dell'Esecuzione e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/Direttore dell'Esecuzione.

ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte di Milanosport, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni aggiuntive.
2. Nel caso in cui Milanosport richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Milanosport, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, dal Direttore dell'Esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.
Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell'art. 121 del Codice, la sospensione è disposta dal RUP.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel

tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra.

2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui Milanosport si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 comma 5 del Codice).

ART. 3.6 – GESTIONE DEI SINISTRI

1. L'Impresa deve notificare immediatamente alla Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.
L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 3 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al Responsabile Unico del Progetto. Restano a carico dell'esecutore:
 - a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
3. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dell'Esecuzione del Contratto redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dell'Esecuzione;
 - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 3.7 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, la Stazione Appaltante applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO	Valore percentuale penalità/Valore - importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "Inizio e durata della prestazione", verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,5‰
2	Per la mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,5‰
3	Per la mancata comunicazione a Milanosport entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	0,5‰
4	Per ogni giorno di ritardo nella mancata applicazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al comma 2 e al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1 dell'All. II.3 al Codice dei contratti	0,5‰

5	Mancato espletamento del servizio di pulizia programmato secondo la frequenza indicata nelle Schede Impianti. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun impianto ove il servizio non sia stato eseguito e per ciascuno dei giorni di interruzione del servizio stesso fino al ripristino.	€ 300,00
6	Mancati ripassi di pulizie. La penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun impianto ove il servizio non sia stato eseguito e per ciascuno giorno di mancato servizio.	€ 150,00
7	Mancato utilizzo del sistema di rilevazione che certifichi l'orario di avvenuto passaggio delle pulizie.	€ 50,00
8	Mancato espletamento del servizio di pulizia a fondo, la penale sarà applicata moltiplicandola per ciascun impianto ove il servizio non è stato eseguito secondo la frequenza indicata nelle Schede Impianti.	€ 300,00
9	Per ogni persona assunta non regolarmente ed impiegata nell'appalto, oltre all'allontanamento dall'impianto, si applicherà la penale che sarà raddoppiata per ogni altra persona non regolarmente assunta ed impiegata nell'appalto.	€ 1.000,00
10	Per ogni giorno di mancato rispetto dei CAM	€ 100,00

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente Capitolato, la Stazione Appaltante dispone il seguente procedimento:
 - a) formale contestazione del mancato adempimento da parte del Responsabile Unico del Progetto su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto preposto alla verifica del servizio di pulizia (tale comunicazione scritta deve essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data dell'inadempienza compiuta da parte dell'Appaltatore);
 - b) diffida ad adempiere (ove la prestazione successiva possa porre rimedio al disservizio): la Stazione Appaltante inoltrerà all'Appaltatore le osservazioni e le contestazioni riscontrate nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando, altresì, possibili prescrizioni alle quali lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti mediante assegnazione di un termine temporale entro il quale dovrà compiere le prestazioni al fine di ripristinare (ove possibile) una situazione igienico sanitaria adeguata. Tali interventi di ripristino non danno luogo ad alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante in quanto forniti a compensazione del servizio negligente di pulizia. Entro il termine assegnato, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili, se non preventivamente comunicati per iscritto.
 - c) Verifica in contraddittorio e penale: qualora, malgrado la contestazione immediata e la relativa diffida ad adempiere, i risultati fossero inadeguati e confermati da una comunicazione scritta da parte del Responsabile Unico del Progetto su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'Appaltatore è tenuto al pagamento della relativa penalità, previa un'eventuale verifica in contraddittorio tra le parti da effettuarsi in data e/o in orario immediatamente successivi alla scadenza della diffida. Il Responsabile Unico del Progetto, dovrà comunque comunicare per iscritto l'esito del ripristino richiesto a seguito della diffida ad adempiere (anche in caso di esito positivo).
4. In caso di applicazione della penale contrattuale, la Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della garanzia definitiva; in tale ultimo caso, sarà onere dell'Appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della garanzia.
5. La Stazione Appaltante, verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno, ed a spese dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni Milanospoort procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
7. E' fatto salvo il diritto di Milanospoort al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
4. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.8 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, i numeri telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica) del proprio referente che dovrà essere sempre reperibile/i da parte della stazione appaltante almeno dalle ore 09,00 alle 20,00 tutti i giorni per tutto il periodo contrattuale.
2. Il referente dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte della stazione appaltante inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:
 - partecipare ad incontri preventivi con il RUP/Direttore dell'esecuzione per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;
 - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
 - provvedere a comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
 - presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;
3. la stazione appaltante, successivamente all'aggiudicazione, indicherà il DEC che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'unica interfaccia amministrativa della stazione appaltante nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.9 – PERSONALE

1. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Milanosport si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr. art. -11 comma 6 del Codice).

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice).

In relazione a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'Appaltatore, dovrà garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, e garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice.

A tutela dell'occupazione ed al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, s'impegna nell'ambito di un confronto, di concerto con l'operatore economico uscente e per il tramite delle associazioni imprenditoriali di appartenenza e delle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, a ricercare e favorire soluzioni che garantiscano la permanenza in servizio del

personale dell'operatore economico uscente, ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione.

Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/Direttore dell'Esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'Esecuzione/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

2. Ulteriori obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/06/2023.

In particolare:

- l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere **regionale di parità**.

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 3.7 del presente Capitolato.

3. Doveri del personale

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il personale è tenuto all'osservanza del Codice Etico adottato da Milanospport, pena la risoluzione del contratto; pertanto, l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.10 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI
--

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lettera a) del Codice).2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche. La prestazione principale non può essere oggetto di affidamento a lavoratori autonomi, se non per segmenti operativi specialistici. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le attività secondarie, accessorie o sussidiarie. |
|---|

ART. 3.11 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro di Milanosport, è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Gabriele Giroletti, di Milanosport S.S.D. S.p.A., tel. 0248015228, cell. 3292484830).
3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro di Milanosport, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettere a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o delegato). Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, alle riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dal Datore di Lavoro committente.
4. L'Appaltatore dovrà trasmettere al RUP/Direttore dell'Esecuzione entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione apposita relazione in cui siano dettagliatamente illustrate e specificate le modalità operative con le quali intende svolgere le attività oggetto dell'appalto. Successivamente alla ricezione della predetta relazione e in conformità all'art. 26 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08 verrà eventualmente aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze già predisposto dal RUP di Milanosport con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e che costituirà allegato al contratto di appalto, nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.
5. **L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**

ART. 3.12 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.
È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o la prevalente esecuzione delle prestazioni dei contratti ad alta intensità di manodopera, pertanto, la quota subappaltabile non può superare il 49,99% delle prestazioni.
2. Il subappalto, dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante con specifico provvedimento, stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.
Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
 - ✓ che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione con l'indicazione della relativa quota percentuale sul valore contrattuale che non può superare il 49,99% delle prestazioni;
 - ✓ che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
 - ✓ che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - ✓ che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, trasmetta alla stessa la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti al servizio da espletare in subappalto;
 - ✓ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le prestazioni eventualmente affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (subappalto a cascata). Tale limitazione è motivata dalle specifiche caratteristiche dell'appalto, avente ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera da eseguirsi presso un grande molteplicità di immobili e impianti della Stazione appaltante. Il divieto è disposto al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di rafforzare il controllo delle attività svolte nei luoghi di lavoro e la verifica del rispetto degli obblighi contrattuali, retributivi, previdenziali e di sicurezza da parte degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione del servizio.
4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e s.m.i.
6. È fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che l'operatore economico ha dichiarato di subappaltare, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivando le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti

sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

SEZIONE 4

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Ai fini della revisione prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti, il corrispettivo contrattuale è composto per l'81,03% da costo della manodopera e per il 18,97% da costi diversi dalla manodopera. La quota relativa alla manodopera non è soggetta a revisione, in quanto la base d'asta è stata determinata considerando gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali già definiti e conosciuti con l'accordo integrativo del 6/08/2025 e validi fino a tutto febbraio 2029. La revisione è applicata esclusivamente alla quota relativa ai costi per prodotti, materiali di consumo, macchinari e attrezzature, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi – Servizi di pulizia e disinfestazione (BtoB) [812] Attività di pulizia e disinfestazione, con aggiornamento annuale.
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Per quanto sopra, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini, una variazione del costo del servizio relativo alla percentuale diversa dalla manodopera di cui al precedente comma 1 del presente articolo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire (*art. 60 comma 2 lett. b D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.*), si attivano le clausole di revisione prezzi di cui al comma 2 dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'Indice Istat dei prezzi alla produzione dei servizi BtoB [812] Attività di pulizia e disinfestazione, assumendo quale base di riferimento il valore pubblicato relativo al mese/trimestre di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 sarà mensile posticipata (emissione fattura dal mese successivo a quello di espletamento della prestazione). Il pagamento del corrispettivo, al netto del ribasso di gara e comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, sarà effettuato in ratei mensili posticipati, dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore.
2. Entro il giorno 5 del mese successivo a quello di espletamento della prestazione l'Appaltatore dovrà trasmettere via mail all'indirizzo di posta elettronica che sarà comunicato una rendicontazione (Stato Avanzamento Prestazioni) dettagliata delle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento (canone a corpo e/o servizi orari extra-canone a misura), al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del DEC/RUP, se non nominato, nel termine di 5 giorni, fatta salva la possibilità da parte dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte.
3. Previa verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della regolarità delle prestazioni rese, il Responsabile Unico del Progetto **entro i successivi 7 giorni solari**, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di

cui all'art. 11 comma 6 del Codice e provvede all'emissione del certificato di pagamento.

Ottenuto dal RUP l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore contestualmente emetterà la fattura, che dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni eseguite e pagata previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia e previa verifica presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

3. La fattura elettronica dovrà essere intestata e inviata a: Milanosport S.S.D. S.p.A., Viale Tunisia n. 35 – 20124 Milano. Nella sezione "Codice Destinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice XWJKNZD di Milanosport.
4. Dal fatturato del contraente saranno detratte le eventuali penalità applicate.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e in descrizione dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a. i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, REP. e CIG);
 - b. il mese di riferimento delle prestazioni eseguite con i canoni a corpo, – specificando se siano state effettuate le pulizie a fondo, periodiche, in ambienti confinati – nonché le ore extra-canone con indicazione dell'impianto in cui sono state eseguite; -
 - c. l'importo contrattuale espresso in Euro nonché la quota parte relativa agli oneri di sicurezza;
 - d. la scissione dei pagamenti IVA 22% – Split Payment;
 - e. eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
 - f. tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
 - g. ogni altra indicazione utile.
6. In caso di Associazione Temporanea d'Imprese la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alle attività effettivamente prestate. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della mandataria.

B – PAGAMENTI

- 1) Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.
- 2) Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP previa acquisizione della fattura come indicato al precedente punto A. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
- 3) In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di Milanosport.
- 4) In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i..
- 5) In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

C – SALDO FINALE

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
--

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice.
2. Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione

appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
3. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice.
4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
6. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.

SEZIONE 5

GARANZIE

ART. 5.1 – GARANZIA DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del Codice), una garanzia definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106.
2. La cauzione può essere prestata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Milanosport S.S.D. S.p.A. presso BPER Banca, Agenzia di Milano, Via Vittor Pisani, IBAN IT7610538701614000035242322. La causale del bonifico bancario sarà: "Deposito cauzionale per il Servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale e pulizie delle aree esterne degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Milano gestiti da Milanosport S.S.D. S.p.A. - CIG: BC9264F446 - REP. 117/2026.
3. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
4. La garanzia in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
5. L'importo della garanzia definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta della documentazione per la stipulazione del contratto.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice, per la garanzia provvisoria.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia definitiva copia/copie del/dei certificato/i in corso di validità.

6. La garanzia dovrà essere emessa e firmata digitalmente tanto dal fideiussore quanto dall'Affidatario, verificabile telematicamente presso l'emittente (art. 106 D. Lgs 36/2023), dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile; 3) la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati; 4) essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dalla Stazione Appaltante, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della garanzia.**

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore di "Milanosport S.S.D." e intestate all'Appaltatore; inoltre dovranno essere corredate da una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del soggetto firmatario, con copia del documento di riconoscimento, con cui dichiara la propria qualifica e di possedere i poteri per emettere la fideiussione.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.
9. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
10. La Stazione Appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
11. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della garanzia definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
12. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
13. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
14. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.
15. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117 comma 9 del Codice).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa per Responsabilità civile verso Terzi (RCT) - che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati - e per Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato pari ad € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante.**
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'Appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

SEZIONE 6

NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute saranno risolte:
 - a. per le riserve, applicando in quanto compatibili gli artt. 210, 211 e 212 e gli artt. 34 e 7 dell'all. II.14 del Codice dei contratti;
 - b. le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
 - c. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta. Il DEC o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione del primo SAP utile.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.2 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice, Milanospo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 – comma 1 del Codice.
2. Milanospo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
 - a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;

- b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
 - c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10);
 - d. subappalto non autorizzato;
 - e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
 - f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
 - g. il contraente venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
 - h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 5 giorni solari;
 - i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - j. il contraente utilizzi pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
 - k. il contraente non informi Milanospo di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
 - l. il contraente non collabori con Milanospo in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
 - m. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
 - n. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato da Milanospo;
 - o. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.
3. In ogni caso è fatto salvo il diritto di Milanospo di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, Milanospo potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Milanospo.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, Milanospo potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 6.4 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, Milanospo si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In tal caso Milanospo si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da Milanospo;
 - spese sostenute dall'Appaltatore;
 - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per la Stazione Appaltante rispetto a quelli del presente Capitolato, Milanospo chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, Milanospo, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo

pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 6.5 – RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti di Milanospport dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti di Milanospport e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere Milanospport sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

Nel corso della durata contrattuale saranno effettuate verifiche sulla corretta attuazione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica in occasione di ciascuno stato di avanzamento delle prestazioni.

Milanospport ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

La verifica della rispondenza del servizio alle prescrizioni del presente Capitolato sarà svolta con due modalità differenti, l'una a supporto dell'altra: da un lato, mediante visite ispettive a campione presso tutte le sedi, dall'altro, mediante vigilanza continua e interscambio di informazioni in tempo reale sul sistema di monitoraggio digitale che l'appaltatore metterà a disposizione della stazione appaltante.

Le attività di verifica potranno riguardare:

- puntualità dell'esecuzione;
- efficacia degli interventi;
- utilizzo corretto, tempestivo e nei giusti quantitativi di detergenti, prodotti ausiliari per l'igiene e macchinari;
- numerosità degli addetti in servizio;
- assunzione, inquadramento e remunerazione del personale secondo gli impegni assunti in gara;
- avvenuto svolgimento della formazione obbligatoria, ed eventualmente quella supplementare ove proposta in sede di offerta tecnica;
- presenza e attività dei subappaltatori/subcontraenti con le modalità e nei tempi previsti.

Ogni visita ispettiva sarà verbalizzata e fatta sottoscrivere dal personale dell'appaltatore, se presente al controllo. Le risultanze saranno poi formalmente trasmesse all'Appaltatore per opportuna conoscenza e, se del caso, per richiedere i necessari interventi correttivi da adottarsi con la massima sollecitudine.

Nel caso del monitoraggio da remoto, le non conformità saranno fatte oggetto di puntuali segnalazioni che il referente dell'Appaltatore, o chi per esso, dovrà riscontrare al DEC e/o ai suoi collaboratori e tempestivamente correggere.

In caso di ritardi o discrepanze nello svolgimento del servizio cui non sia stato posto rimedio e a cui corrispondano, da Capitolato Speciale d'Appalto, penali per l'intempestiva o inesatta esecuzione, al termine dell'istruttoria sarà applicata la trattenuta prevista per la tipologia e l'entità dei medesimi.

CLAUSOLA SOCIALE, FORMAZIONE, SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

Con riguardo alla regolare e corretta remunerazione e formazione del personale addetto al servizio, nonché in caso di subappalto e/o subcontratto, in ogni momento potrà essere richiesta all'Appaltatore l'esibizione di ogni necessaria documentazione a comprova dello svolgimento della formazione obbligatoria (nonché, se del caso, della formazione supplementare offerta in gara), così come dell'avvenuto pagamento a termini di legge del personale addetto al servizio e di subappaltatori e/o subcontraenti.

CAM

Per quanto concerne, invece, l'efficace implementazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 29/01/2021 come modificato dal D.M. 24/09/2021, in autonomia, via sistema di monitoraggio digitale o nel corso di visite ispettive si svolgeranno controlli specifici, in particolare sui seguenti aspetti:

- effettiva implementazione del sistema di gestione della qualità adottato e dichiarato in gara;
- conformità alle specifiche tecniche richieste dai CAM dei:
 - detergenti per il servizio,

- prodotti ausiliari per l'igiene (stracci, piumini, deodoranti etc.),
- prodotti in carta tessuto,
- detergenti per l'igiene personale;
- controlli amministrativo-contabili sul reale acquisto e impiego dei prodotti detergenti conformi ai CAM;
- accertamento sulla corrispondenza tra effettiva adozione e implementazione del sistema di gestione ambientale;
- implementazione del programma di formazione "verde" del personale;
- clausola sociale relativa ai corretti assunzione e inquadramento del personale;
- misure di benessere organizzativo e del relativo sistema di implementazione e controllo (ove proposto in gara nell'ambito dell'offerta tecnica);
- mantenimento nel corso dell'appalto, in caso di scadenza prima del termine contrattuale, delle misure di gestione ambientale possedute, es: adesione al sistema EMAS o certificazione UNI EN ISO 14001 (ove proposte in gara nell'ambito dell'offerta tecnica).

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche, controlli e audit, anche a campione, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni ambientali previste dal presente Capitolato. L'eventuale mancata conformità costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione delle penali, ferma restando ogni ulteriore azione prevista dalla normativa vigente e dal contratto.

Per ciascun intervento di controllo (con esito positivo o negativo) verrà redatto apposito report/verbale/check list.

Il Responsabile Unico del Progetto, in caso di avalimento, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento (art. 104 comma 9 del Codice dei contratti pubblici e art. 8 comma 1 lettera i) dell'Allegato I.2).

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** nella forma della scrittura privata. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.
2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.
3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.
4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

Milano, lì 30/07/2026

Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Progettista e
Responsabile Unico del Progetto
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti
(firmato digitalmente)

Allegati:

- Schede Impianti
- Planimetrie
- Allegato 18 Elenco personale da riassorbire dall'appaltatore uscente